CAMERA DEI DEPUTATI N. 1503

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, CERRETI ALFONSO, SCARLATO e ARMATO

Presentata il 23 luglio 1959

Modifiche alle norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1089, del 21 settembre 1955, autorizzando l'insegnamento della stenografia nelle scuole statali secondo il sistema « Stènital-Mòsciaro », eleva al numero di quattro i sistemi autorizzati per l'insegnamento di questa disciplina.

Il decreto predetto, all'articolo 2 dispone testualmente che « il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione stabilirà in quali scuole debba impartirsi l'insegnamento della stenografia secondo il sistema « Stènital-Mòsciaro ».

Successivamente, e precisamente il 4 agosto 1956, con la sua circolare n. 19/4277 diretta ai provveditori agli studi, il Ministro della pubblica istruzione, in ossequio al citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089, ha disposto che l'insegnamento della « Stènital-Mòsciaro » può essere impartito in tutte le scuole in cui si insegna la stenografia secondo gli altri tre sistemi.

Ne consegue che, in via teorica, il decreto del Presidente della Repubblica in parola avrebbe dovuto essere applicato e quindi sodisfatti gli adempimenti ad esso connessi.

Risulta per contro, una situazione di fatto in perfetto contrasto con la disposizione anziaccennata, o quando meno, tale da non consentire, in via pratica, l'insegnamento nelle pubbliche scuole del sistema « Stènital-Mòsciaro », infatti sia per l'esistenza del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1521, secondo il quale l'abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole pubbliche non poteva conseguirsi se non per i tre sistemi indicati all'articolo 1, sia per l'attuale situazione legislativa concernente la concessione delle abilitazioni all'esercizio professionale che richiede un esame di Stato piuttosto vasto e complesso, è evidente che si rende indispensabile una legge che, per dare concreta attuazione all'articolo 1 del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1089 del 21 settembre 1955, immetta in forma piena nel pubblico insegnamento elementi specificatamente preparati.

Inoltre è da por mente che per costante consuetudine, in occasione del riconoscimento del sistema « Gabelsberger-Noê » (1909) e più ancora con la introduzione nel pubblico insegnamento dei sistemi stenografici « Cima » e « Meschini » (1938), il legislatore si è preoccupato di tenere presente l'aspetto più importante, se non determinante, del problema dell'insegnamento, e precisamente quello di conferire con legge al Ministro della pubblica istruzione potere di bandire pubblici concorsi per titoli per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dei sistemi riconosciuti, nella prima fase d'attuazione della legge. Onde appare evidente l'opportunità di conferire il potere al Ministro della pubblica

istruzione di bandire concorsi appositi anche per la concessione delle abilitazioni all'insegnamento della stenografia secondo il sistema « Stènital-Mòsciaro », così com'è stato praticato per gli altri sistemi.

È ovvio che nella presente proposta di legge non venga trascurato il principio costituzionale secondo il quale ogni abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento della stenografia secondo il sistema « Stènital-Mòsciaro » può essere conseguita previo il possesso di titoli idonei e previo una prova pratica ed un colloquio sì da dare tutte le garanzie che la costituzione richiede.

I colleghi avranno inoltre occasione di notare come la presente proposta di legge vuole risolvere adeguatamente il problema degli abilitati precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972. Com'è noto tali abilitazioni non sono più considerate valide ai fini del conferimento degli incarichi e siffatta situazione ha creato vivo e legittimo risentimento da parte di un numero considerevole di insegnanti che avevano a suo tempo conseguito un'abilitazione superando egregiamente le prove che i programmi prescrivevano. Non è giusto che il legislatore trascuri di esaminare questo aspetto, sia pure particolare, del problema. Qualora il Parlamento vorrà sancire con il suo voto la proposta di legge, questi elementi potranno, con le prove di cui all'articolo 6 della proposta stessa, integrare la propria preparazione professionale continuando a contribuire, come nel passato, all'opera di risanamento educativo delle nostre generazioni avvenire.

I criteri di giustizia che animarono il legislatore nell'emanare le disposizioni legislative negli anni 1909 e 1938, suffragano largamente la proposta di legge che tende a rendere attuabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 1089.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1521, è sostituito dal seguente: « L'abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado si consegue per esami da chi possegga un diploma di Istituto di istruzione media di 2° grado, oltre gli altri requisiti di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 31 agosto 1910, n. 821, superando le prove previste nei programmi stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, per i sistemi stenografici, Cima, Gabelsberger-Noè, Meschini e Stènital-Mòsciaro ».

ART. 2.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione verranno annualmente fissate le sedi e i giorni di esami.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge potrà essere conferita un'abilitazione provvisoria all'insegnamento della stenografia a chi superi la prova d'esame per due detti sistemi, con l'obbligo di ottenere l'abilitazione anche per gli altri due entro il termine

massimo di tre anni; trascorso il quale il titolo di abilitazione provvisorio perderà ogni valore.

Coloro i quali abbiano superato le prove di esame per due sistemi e non abbiano sostenuto quelle degli altri due, potranno presentarsi alle prove stesse, entro il termine di cui al comma precedente, senza obbligo di provvedere nuovamente al pagamento della tassa di lire 4.000 ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Sono invece tenuti al pagamento coloro i quali, avendo sostenuto le prove per tutti e quattro i sistemi ed avendo superato solo quelle per due di essi, si presentino a sostenere le altre due.

ART. 4.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge sarà indetto, a cura del Ministero della pubblica istruzione un concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo il sistema « Stènital-Mòsciaro ».

I diplomi di abilitazione così conseguiti avranno valore definitivo limitatamente al sistema cui si riferiscono, al pari di quelli ottenuti per titoli o per esami, prima della pubblicazione della presente legge.

ART. 5.

Gli esami di cui al precedente articolo 4, consistono in una prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa seicento sillabe, in un colloquio tecnico-didattico e nella lezione.

ART. 6.

I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, ai sensi della presente legge, i quali siano in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o più sistemi e quelli che vogliono integrare l'abilitazione provvisoria conseguita a termini dell'articolo 3 dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema o dei sistemi nei quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa seicento sillabe, il colloquio tecnico-didattico e la lezione.